Codice A1817B
D.D. 3 novembre 2026, n. 2182
Nulla osta ai soli fini idraulici inerente la riqualificazione della spiaggia pubblica Cicognola con posizionamento chiosco stagionale su platea in c.a. e pedana removibile, campo da beach volley, sistemazione area parcheggio e servizi igienici ed installazione Seatrac a lago per accesso facilitato persone con disabilità in area demaniale interessante e antistante il mapp. 156 e interessante i mapp.li 158, 215, 377..

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2182/A1817B/2026 DEL 03/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici inerente la riqualificazione della spiaggia pubblica Cicognola con posizionamento chiosco stagionale su platea in c.a. e pedana removibile, campo da beach volley, sistemazione area parcheggio e servizi igienici ed installazione Seatrac a lago per accesso facilitato persone con disabilità in area demaniale interessante e antistante il mapp. 156 e interessante i mapp.li 158, 215, 377 e 320 del Fg. 5 N.C.T. in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) sul Lago Maggiore.
Richiedente: Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO).

In data 29/10/2026 con nota PEC protocollo 6498 (prot. di ricevimento n. 51780/A1817B in data 30/10/2026) il Comune di Castelletto Sopra Ticino, ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza consistente nel nulla osta ai soli fini idraulici inerente la riqualificazione della spiaggia pubblica Cicognola con posizionamento chiosco stagionale su platea in c.a. e pedana removibile, campo da beach volley, sistemazione area parcheggio e servizi igienici ed installazione Seatrac a lago per accesso facilitato persone con disabilità in area demaniale interessante e antistante il mapp. 156 e interessante i mapp.li 158, 215, 377 e 320 del Fg. 5 N.C.T. in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) sul Lago Maggiore.
All'istanza sono allegati i file inerenti gli elaborati grafici firmati digitalmente dall' Arch. M. E. Desidera in base ai quali è individuata l'area richiesta per le occupazioni anche stagionali in oggetto.
A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici la riqualificazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14 giugno 2021.
Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle strutture annuali temporanee allestite e per l'occupazione in oggetto con il buon regime idraulico delle acque del

Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), possa essere rilasciata l'autorizzazione inerente la riqualificazione della spiaggia pubblica Cicognola con posizionamento chiosco stagionale su platea in c.a. e pedana removibile, campo da beach volley, sistemazione area parcheggio e servizi igienici ed installazione Seatrac a lago per accesso facilitato persone con disabilità in area demaniale interessante e antistante il mapp. 156 e interessante i mapp.li 158, 215, 377 e 320 del Fg. 5 N.C.T. in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) sul Lago Maggiore.
L'occupazione e le strutture dovranno essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'occupazione dovrà essere mantenuta in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione dell'area;
2. resta a carico del Comune di castelletto Sopra Ticino (NO) ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'allestimento delle strutture previste;
3. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
4. il Comune di castelletto Sopra Ticino (NO) dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione delle strutture allestite, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione;
5. non dovranno essere modificate le quote attuali dell'area della spiaggia a lago se non limitatamente alle zone di posizionamento del Seatrac, del campo da beach volley e della pedana removibile in relazione al battuto in c.a. per il posizionamento stagionale del chiosco;
6. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non

costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;

7. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
8. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavoro, ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'